Articolo 4

Lavori pericolosi

(art. 29 cpv. 3 LL)

1 È vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi.

2 Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.

3 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest'ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti.

4 I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono essere impiegati per lavori pericolosi se svolgono tali lavori nel quadro della professione appresa.

Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui i giovani di età inferiore ai 18 anni (cfr. art. 29 LL) non possono eseguire lavori pericolosi. Questo principio deriva anche dell'articolo 3 della Convenzione n.138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (RS 0.822.723.8).

Capoverso 2

La definizione di lavori pericolosi è ripresa dalla Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (RS 0.822.728.2) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

Capoverso 3

L'articolo 4 della Convenzione n. 182 dell'OIL impone agli Stati membri di definire nella legislazione nazionale i tipi di lavoro che rischiano di avere un effetto dannoso sulla salute psichica, fisica o sociale dei giovani. Inoltre essi devono compilare una lista di tali lavori e riesaminarla periodicamente. Per questo motivo i lavori pericolosi sono elencati in un'ordinanza dipartimentale (Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2). Secondo l'articolo 20 OLL 5 la Commissione federale del lavoro (CFL) riesamina almeno ogni cinque anni la lista dei lavori pericolosi.

Capoverso 4

Il divieto assoluto stabilito al capoverso 1 è revocato se i giovani, dopo aver completato un apprendistato con la menzione CFP o AFC (formazione professionale di base secondo la legge federale sulla formazione professionale; LFPr; RS 412.10), svolgono lavori pericolosi nell'ambito della professione appresa.